

Prot. n.10/A11
Roma, 9 gennaio 2020

Ai Componenti il Consiglio Generale
Ai Segretari Regionali
Ai Segretari Provinciali
Ai Segretari Aziendali
Ai Referenti Aziendali
LORO SEDI

Oggetto: LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.* - **Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162** *recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica."* - **Legge 20 dicembre 2019, n. 159**, *conversione con modifiche del Decreto Legge n.126 del 29 ottobre 2019 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti."*

Carissime/i,

com'è noto il 23 dicembre scorso, la Camera dei Deputati (con 312 voti favorevoli e 153 contrari) ha approvato in via definitiva il Disegno di legge di Bilancio 2020, senza la possibilità di apportare modifiche al testo discusso e approvato la settimana precedente dal Senato della Repubblica con 166 voti favorevoli. Il provvedimento legislativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre scorso ed è in vigore dal 1° gennaio 2020; si compone complessivamente di 19 articoli, (il primo di 883 commi), comprendenti una serie di interventi per circa 32 miliardi di euro tra riduzioni di spese e nuove entrate; ed è articolato nella sostanza in 3 parti:

1. le misure sui saldi complessivi di finanza pubblica da finanziare per il triennio 2020-2022 per i diversi ministeri;
2. le tre misure ritenute politicamente più rilevanti dalla maggioranza governativa, a) la sterilizzazione dell'Iva, b) le cosiddette *sugar tax* e *plastic tax*; c) un piano di investimenti pubblici (oltre 4 miliardi di euro negli anni 2020-2023) per promuovere il cosiddetto **Green new deal italiano** e per favorire il contenimento delle emissioni inquinanti;
3. una miriade di interventi di spesa nei diversi settori socio-economici.

In questa sede si procede all'esame delle specifiche misure sull'Università e sull'AFAM e quelle di carattere generale che riguardano il Pubblico Impiego. Si tratta dei seguenti commi dell'art. 1:

1. Comma 127 - fondo per il rinnovo dei contratti pubblici;
2. Comma 143 - fondo per armonizzazione trattamento accessori;
3. Commi 145-146 - obbligo di pubblicazione delle graduatorie con lo scorrimento degli idonei;
4. Comma 147 - validità delle graduatorie concorsuali;
5. Comma 240-252 - istituzione dell'agenzia Nazionale Ricerca;
6. Comma 265 - incremento fondo per il diritto allo studio;
7. Comma 282 - fondo per il sostegno agli studenti disabili nelle Istituzioni AFAM;
8. Comma 283 - fondo per compensare il mancato introito degli studenti AFAM che beneficiano della no tax area;
9. Comma 284 - attribuzione degli incarichi ai cosiddetti co.co.co AFAM.

Si segnalano, inoltre, 5 misure contenute nel cosiddetto **Decreto milleproroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162) che dovrà essere convertito in legge nei prossimi 90 giorni** e, infine, le misure di maggiore impatto per i settori di nostra pertinenza contenute nella *Legge 20 dicembre 2019, n. 159, di conversione con modifiche del Decreto Legge n.126 del 29 ottobre 2019 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti."*

FONDI PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI 2019-2021 (Comma 127)

Il comma 127 prevede le seguenti risorse per il rinnovo dei contratti:

- milioni di euro per il 2020
 - milioni di euro per il 2021
- per un totale di **5.125** milioni.

Pur apprezzando lo sforzo del Governo ad incrementare le risorse per gli anni 2020 e 2021 rispetto a quelle individuate in prima stesura, esse appaiono complessivamente ancora troppo contenute per garantire un incremento contrattuale dignitoso.

Nelle prossime settimane, anche alla luce degli ulteriori approfondimenti ministeriali sull'entità complessiva e sulla ripartizione delle risorse disponibili, si potrà verificare, nell'ambito del confronto politico sindacale, l'entità effettiva delle risorse per il rinnovo dei contratti del triennio 2019-2021 da stanziare nell'ambito del DEF 2021.

FONDO PER ARMONIZZAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORI (Comma 143)

A partire dal 2021 è stato istituito un Fondo di **80 milioni di euro annui** da destinare all'armonizzazione del salario accessorio fra le aree professionali e del personale di dirigenza ministeriale. La quota di 80 milioni di euro per il

2020 dovrebbe essere reperita tra le risorse disponibili non utilizzate nel rinnovo contrattuale 2019-2021 e riassegnate alle amministrazioni per il perseguimento di tale finalità. Le risorse del fondo, avranno più specificamente una duplice finalità: a) il 90 per cento alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei vari ministeri; b) il 10 per cento all'armonizzazione dell'indennità di posizione e di risultato.

Le risorse saranno ripartite mediante un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze anche in deroga all'art. 45 del D.lgs. 165/2001, ossia al trattamento economico accessorio determinato dalla contrattazione collettiva. (questo comma non trova applicazione per le Istituzioni di nostra pertinenza)

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE AGGIORNATE CON LO SCORRIMENTO DEGLI IDONEI (Commi 145-146)

Le pubbliche amministrazioni nell'espletamento delle procedure concorsuali previste dagli appositi bandi (aggiornati dal 1° gennaio 2020) per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, sono tenute a pubblicare, i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei.

Con successivo decreto del Ministero della Funzione pubblica da emanarsi entro il 29 febbraio 2020 saranno definite le modalità attuative per l'aggiornamento on line delle suddette graduatorie.

VALIDITA' GRADUATORIE CONCORSUALI (Comma 147)

Le Pubbliche Amministrazioni possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
- b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
- c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

Sono, peraltro, abrogate le disposizioni in materia previste dalla precedente legge di Bilancio (commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) che, in combinato disposto con l'art. 3 della Legge 56/2019, cosiddetta Legge Concretezza, avevano generato non poche incertezza circa la validità e la possibilità di utilizzazione delle graduatorie concorsuali.

ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE RICERCA (Commi 240-252)

Con l'obiettivo di potenziare la ricerca svolta da Università, Enti e Istituti di ricerca pubblici e privati viene prevista l'istituzione dell'agenzia nazionale per la ricerca (ANR) autorizzando la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'Agenzia nazionale è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché a obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. L'ANR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali. L'ANR, in particolare:

- a) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;
- b) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle competenze previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;
- c) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.

Sono organi dell'Agenda:

- il direttore;
- il comitato direttivo;
- il comitato scientifico;
- il collegio dei revisori dei conti.

Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da otto membri, scelti: uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno dall'Accademia nazionale dei Lincei. La composizione del comitato direttivo deve assicurare la parità di genere. Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni; sono selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da una commissione di valutazione. La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vicepresidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council e dal presidente dell'European Science Foundation. Costituisce requisito preferenziale l'aver esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca. Il direttore presiede il comitato direttivo, è il legale rappresentante dell'Agenda, la dirige e ne è responsabile e svolge gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto.

Il comitato scientifico è composto da cinque membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, specie con riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi effettuate sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori scientifici. Le procedure e le modalità per l'individuazione componenti della commissione di valutazione sono stabilite dallo statuto dell'Agenda. La composizione del comitato scientifico deve assicurare la parità di genere garantendo una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al 45 per cento. Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica ed è sentito dal comitato direttivo sugli

ambiti prioritari delle attività di ricerca dell'Agencia nonché su ogni questione che ritenga di sottoporli. Gli ulteriori compiti del comitato sono stabiliti dallo statuto dell'Agencia.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agencia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì la dotazione organica dell'Agencia, nel limite massimo di trentaquattro unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'Agencia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalità di attuazione del presente comma. L'ANR, nella predisposizione del piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili, tiene conto dei risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante dall'applicazione del presente comma.

INCREMENTO FONDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (comma 265)

Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo (art. 1 comma 1, lettera a), del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68), è incrementato di euro 31 milioni di euro per l'anno 2020. Ciò dovrebbe consentire di eliminare l'odioso fenomeno degli studenti meritevoli (circa 8000) della borsa di studio ma non beneficiari per mancanza di risorse.

SBLOCCO FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO

Non c'è alcun riferimento esplicito allo sblocco del fondo per il trattamento accessorio salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 4 sull'autorizzazione al MEF di apportate variazioni di bilancio per l'attuazione dei contratti collettivi di

lavoro stipulati nel 2020, sia riguardo al trattamento fondamentale che quello accessorio.

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (comma 7)

Il cuneo fiscale viene diminuito sui lavoratori dipendenti per un importo complessivo pari a 3 miliardi di euro relativo al 2020 e a 5 miliardi di euro dal 2021 in poi con modalità che saranno definite successivamente anche a seguito di confronto con le parti sociali.

La manovra ha confermato il cosiddetto bonus Renzi per tutti quei lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito compreso tra 8.000 e 26.600 euro.

SETTORE AFAM

FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DISABILI (Comma 282)

Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

FONDO PER COMPENSARE IL MANCATO INTROITO DEGLI STUDENTI CHE BENEFICIANO DELLA NO TAX AREA (Comma 283)

Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.

ATTRIBUZIONE INCARICHI COSIDDETTI CO.CO.CO (Comma 284-285)

Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio

bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.

Gli incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

ALTRE MISURE

Sterilizzazione degli aumenti dell'IVA per il 2020 (comma 2)

La manovra prevede la sterilizzazione degli aumenti IVA che erano previsti a partire dal 2020 per complessivi 23 miliardi di euro circa. Sono state, infatti, inserite nuove clausole di salvaguardia per gli anni:

- 2021: l'IVA ridotta sale dal 10 al 12% e l'IVA ordinaria sale al 25%;
- 2022: l'IVA ordinaria sale al 26,5%.

Plastic tax (Comma 634)

Viene istituita l'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (denominati "MACSI") utilizzati per il contenimento, la protezione, la manipolazione o la consegna di merci o di prodotti alimentari. L'imposta non si applica ai prodotti che risultino compostabili, ai dispositivi medici e alle materie plastiche adibite a contenere e proteggere preparati medicinali.

L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica e il suo mancato pagamento è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque ad euro 500,00; in caso di ritardato pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque ad euro 250,00.

La misura si applicherà a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio 2020, con il quale saranno fissate le modalità attuative del provvedimento quali: l'identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, le modalità per il versamento dell'imposta e per la tenuta della contabilità relativa, la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, le modalità per il rimborso dell'imposta, etc.

Le imprese produttrici dei cosiddetti "MACSI" potranno beneficiare di un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

Sugar tax (comma 661)

Istituita l'imposta sul consumo di bevande analcoliche zuccherate nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti destinati ad essere utilizzati previa diluizione. L'imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate.

Tale imposta sarà applicata dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, entro il mese di agosto 2020, dovrà delineare le modalità attuative della norma (termini per il versamento dell'imposta, adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, modalità di trasmissione dei dati contabili e degli avvisi di pagamento).

Cedolare secca per contratti a canone concordato (comma 6)

L'aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa, prevista dall'articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, viene prorogata nella **misura del 10%**.

Casa (comma 219)

Le persone fisiche potranno beneficiare del cosiddetto "**bonus facciate**", una misura che consentirà di detrarre dall'imposta lorda il 90% delle spese documentate nel 2020 e relative ad interventi di recupero/rifacimento delle facciate degli edifici, compresi i lavori di pulitura e/o tinteggiatura, volti al recupero o al restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B di cui al Dm 1444/1968 (ovvero i centri storici e parti già urbanizzate).

Non potranno beneficiare della detrazione le partite IVA, visto che, come detto, dell'agevolazione potranno usufruire solo le persone fisiche.

Il "bonus facciate" si applica solo agli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi.

Pagamenti elettronici (comma 288)

Per il biennio 2021-2022 sono stati stanziati 3 miliardi annui da utilizzare per rimborsi da attribuire a chi utilizza per i pagamenti le carte elettroniche

(bancomat e carte di credito) non nell'esercizio di attività d'impresa o professionale; la misura è rivolta a favorire la lotta all'evasione fiscale.

Le modalità attuative della misura saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro il 30 aprile 2020.

Esenzione canone RAI (comma 355)

A decorrere dall'anno 2020, le persone di almeno 75 anni con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, - non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti - non saranno tenuti al pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

A coloro che abuseranno del beneficio sarà applicata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.

Sanità (comma 449)

Sono state incrementate le risorse destinate alla sanità per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro.

Una particolare attenzione è stata rivolta anche ai **disabili** dal momento che è stata prevista un'assegnazione di risorse pari a 59 milioni di euro per il 2020, a 200 milioni di euro per il 2021 e a 300 milioni di euro/anno dal 2022 in poi.

Sono stati stanziati 235 milioni di euro da destinare ad azioni che hanno come obiettivo **la riduzione delle liste di attesa** e la **riduzione del carico lavorativo dei Pronto Soccorso**; questo ambizioso obiettivo dovrebbe essere conseguito anche attraverso il coinvolgimento dei medici di base. Dal 1° settembre 2020 è prevista l'**abolizione del cosiddetto superticket** grazie allo stanziamento di risorse pari a 185 milioni di euro per il 2020 e di 554 milioni di euro/anno dal 2021 in poi.

Flat tax (comma 692)

La legge di bilancio 2020 ha escluso dal regime agevolato i dipendenti e i pensionati con un reddito oltre i trentamila euro e chi ha speso più di ventimila euro per personale e lavoro accessorio. La flat tax, che rappresentava uno degli aspetti più interessanti della Legge di Bilancio 2019, si applicherà, quindi, ad una platea più ridotta rispetto al precedente anno; possono, infatti, continuare a beneficiare dell'aliquota piatta al 15% le partite IVA e le piccole imprese con ricavi fino a 65 mila euro annui.

E' stata abrogata la disposizione che prevedeva, dal 2020, la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva al 20% alle partite IVA con ricavi superiori a 65.000 euro e inferiori a 100.000 euro. I contribuenti forfettari, che pur non essendone obbligati, hanno un fatturato annuo costituito solo da fatture elettroniche potranno beneficiare della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento.

Con l'occasione si segnalano, altresì, 4 misure contenute nel *Decreto mille proroghe, Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"*.

La prima (art. 1, comma 1) riguarda la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle procedure di stabilizzazioni previste dal cosiddetto Decreto Madia per il triennio 2018-2020 (art. 20 comma 1 D.lgs. 75/2017).

La seconda prevede la proroga delle graduatorie AFAM di cui alla Legge 128/2913 al agli anni 2019-2020 e 2020-2021.

La terza misura (art. 1 comma 6) prevede la parificazione ai dirigenti di prima fascia relativamente all'attribuzione degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia pari al 10% della dotazione organica complessiva, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.

La quarta misura (art.6, comma 1) riguarda l'erogazione delle somme concesse a mutui per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che è prorogata al 31 dicembre 2020.

E' stato prorogato al 30 giugno 2020 (art.6 comma 3) il termine previsto dall'art.11, comma 2, concernente l'erogazione del cofinanziamento ministeriale finalizzato al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Si segnala, infine, che con la Legge 20 dicembre 2019, n. 159, è stato convertito il Decreto Legge n.126 del 29 ottobre 2019 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

Si evidenziano, in particolare, i seguenti articoli:

Art. 4 (Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca). La norma stabilisce che:

“Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.”

Art.5 (Semplificazioni in materia universitaria). La norma stabilisce una ulteriore proroga delle previsioni di cui all'art.24, comma 6, della Legge n.240/2010, nonché una maggiore durata dell'Abilitazione Scientifico Nazionale.

In particolare si prevede:

Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» é sostituita dalla seguente: «nove»; b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall'undicesimo».

La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.

Sperando di aver fatto cosa gradita, si è cercato di fornire con la presente nota una esposizione sintetica delle misure ultimamente adottate dal Parlamento riguardanti direttamente le Università e l'AFAM e di quelle più generali collegate al lavoro pubblico o che possono impattare su tutti i lavoratori, senza offrire, volutamente, una valutazione di carattere politico-sindacale, rimandata ad altra sede, anche al fine di non appesantire il presente documento che la scrivente Segreteria spera possa costituire un valido strumento per offrire ai nostri associati e alle lavoratrici e lavoratori dei nostri settori una corretta e ampia informazione.

Come sempre la Segreteria Nazionale resta disponibile per ogni approfondimento che dovesse necessitare.

Cordialmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco De Simone Sorrentino)